

## LE SENTENZE

## LE SENTENZE

<b>Organo</b>	<b>Cassazione Sezione/Collegio</b>
<b>Riferimento</b>	<b>8167 del 22.03.2019</b>
<b>Dispositivo</b>	
<b>La mancata indicazione di un credito fiscale nel bilancio finale di liquidazione non è elemento tale da legittimare la negazione del rimborso.</b>	

### COMPENDIO

Qualora nel bilancio finale di liquidazione l'indicazione di un credito fiscale non sia indicato, tale carenza non è tale da pregiudicare il rimborso.

Nella fattispecie il credito IVA risultava esposto per un ammontare non identico all'effettivo credito.

*«Questa Corte ha più volte statuito che «in tema di IVA, il credito di una società posta in liquidazione, relativo al rimborso dell'imposta richiesto, a norma dell'art. 30 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, all'atto della dichiarazione IVA dell'ultimo anno di attività, non è condizionato all'esposizione del credito stesso nel bilancio finale della società ..., in quanto l'efficacia probatoria dei libri sociali, derivante dalla normativa pubblicitica, attiene ai rapporti di debito e credito inerenti all'esercizio dell'impresa, mentre la contabilità IVA, pur non avendo alcuna efficacia probatoria in tali rapporti, documenta comunque il debito fiscale, rendendone possibile il controllo da parte dell'amministrazione finanziaria» (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3530 del 17.2.2006, Rv. 588713-01; analogamente, Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 13345 del 26.7.2012, Rv. 623682-01).»*